



SEZIONE
PER GLI AFFARI GENERALI
N. 530.861/A

IL CARDINALE PIETRO PAROLIN
Segretario di Stato

Visto l'art. 3 – Familiari iscritti al Fondo - §1 lett. b) del Regolamento del Fondo di Assistenza Sanitaria, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione del medesimo Fondo,

DISPONE

che il suddetto art. 3 §1, lett.b) abbia una nuova formulazione che così recita:

- *i figli dell'iscritto maggiori di anni diciotto compiuti:
se studenti, nel periodo di studi secondari fino all'età massima di venti anni compiuti; per tutta la durata degli studi universitari o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino all'età massima di ventisei anni compiuti, purché documentati da certificato di iscrizione rilasciato dall'università;*
- *senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;*

Città del Vaticano, 28 aprile 2021

Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato